



Comune di Pontedera

**Provincia di Pisa**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione Numero 20 del 26/03/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO COSAP, TARI E IMPOSTA PUBBLICITA' - PROPOSTA MODIFICHE REGOLAMENTI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di mMarzo, alle ore 15:00, presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

FRANCONI MATTEO	Sindaco	P
PUCCINELLI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
BELLI MATTIA	Assessore	P
COCILOVA CARLA	Assessore	P
LUCA SONIA IOANA	Assessore	P
MORI FRANCESCO	Assessore	P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera *a*) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott. Paola Maria La Franca.

Presiede la seduta Il Sindaco Matteo Franconi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 26/03/2020 dal II Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 26/03/2020 dal II Dirigente CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.;

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2015 e n. 2 del 17.01.2017, n. 13 del 28.02.2017, esecutive ai sensi di legge;
- l'articolo 52 del d.lgs. 446/97 stabilisce la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate e in particolare il comma 5, individua i criteri ai quali devono uniformarsi i regolamenti comunali sulle entrate per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06/03/2007 è stato approvato il testo coordinato del Regolamento per l'applicazione e la determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17.04.2007, n. 76 del 22.07.2008, n. 11 del 10.02.2009, n. 34 del 31.03.2009, n. 115 del 13.10.2009, n. 46/2012, n° 5 del 24/02/2015 e n. 21 del 9/06/2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2015 sono state approvate integrazioni e modifiche al suddetto Regolamento;
- con deliberazione consiliare n. 122 del 28/11/2006 è stato approvato il Regolamento sull'Imposta di pubblicità, sulle pubbliche affissioni e per l'installazione degli impianti pubblicitari, modificato con deliberazioni consiliari n. 45/2008, n. 84/2010, n. 9/2011 e n. 52/2011;

### Ricordato che:

- l'articolo 1, comma 738 della legge 160/2019 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 780 della legge 160/2019 ha chiarito che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683-bis della legge 147/2013, ha previsto che *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

**Preso atto** che l'articolo 107, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 18 marzo 2020, ha stabilito che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*, consentendo ai Comuni di approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Considerato** che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, poi qualificata come “pandemia” nella dichiarazione dell'11 marzo 2020;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, alla luce delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il d.P.C.M. 9 marzo 2020 e il d.P.C.M. 11 marzo 2020 con cui ha introdotto ulteriori misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del decreto del d.P.C.M. 8 marzo 2020, prevedendo sull'intero territorio nazionale limitazioni generalizzate agli spostamenti, divieti di *“ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*, nonché la sospensione di riunioni e *meeting “in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità”*;

**Ritenuto** necessario, in attuazione delle vigenti normative e delle disposizioni emergenziali introdotte dai citati d.p.c.m. e in ultimo dal d.l. 18/2020, iniziare a introdurre azioni di supporto alle famiglie e alle imprese, intervenendo, preliminarmente, in materia di entrate tributarie proprie dell'ente (Tari, Cosap e Imposta sulla pubblicità) sulle scadenze ordinariamente previste nei vigenti regolamenti comunali per i versamenti delle stesse;

**Rilevata** pertanto la necessità di:

- disporre lo slittamento dei termini per i versamenti delle entrate tributarie sopra indicate (Tari, Cosap e Imposta sulla pubblicità);
- proporre la modifica degli articoli dei Regolamenti inerenti la disciplina di tali entrate tributarie, come meglio specificato nell'allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ai Regolamenti sopra indicati, come da parti evidenziate in grassetto, ed in particolare:

a) “Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale per la determinazione del relativo canone”, articolo 34 – *“1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.*

*2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.*

*3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell'area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione.*

*Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato:*

*a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno;*

*b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno.*

*In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.*

*4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.*

*5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.*

*6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. **Per l'anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.** Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze*

*ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.*

*7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.*

**8. Per l'anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020”;**

- b) “Regolamento sull’Imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni e per l’installazione degli impianti pubblicitari”, all’articolo 38 “PAGAMENTO DELL’IMPOSTA” **“1. Per la pubblicità di durata inferiore all’anno l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all’atto della presentazione della dichiarazione.**
- 2. Il termine per il pagamento dell’imposta della pubblicità annuale di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 507/1993, è fissato al 30 aprile di ogni anno. Per l’anno 2020 il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020. Qualora l’importo complessivo superi € 1.550,00, il pagamento dell’imposta può essere effettuato in rate uguali trimestrali anticipate, di cui le prime due con scadenza al 30 aprile, la terza con scadenza al 30 giugno e l’ultima al 30 settembre. Per l’anno 2020 il versamento può essere effettuato in due rate uguali, entro il 30 settembre ed entro il 31 dicembre 2020.**
- 3. La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale l’imposta è stata pagata non dà diritto a rimborso o a riduzione dell’imposta stessa.**
- 4. E’ in ogni caso fatto salvo il contenuto dell’art. 9 del D.Lgs n. 507/1993”;**
- c) “Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti” Art. 17 – Riscossione **“1. La riscossione della TARI è effettuata dal concessionario iscritto nell’ apposito albo di cui all’art.53 dello stesso D.Lgs. 446/1997, al quale Il Comune può, ai sensi dell’art. 52 , comma 5, del D.Lgs. 446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI.**
- 2. Il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti nel mese di aprile e nel mese di maggio. Per l’anno 2020 il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione entro il mese di settembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese settembre e nel mese di ottobre.**
- 3. Il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in in due rate scadenti nel mese di ottobre e nel mese di novembre. Per l’anno 2020 il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione entro il mese di**

***novembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese di novembre e nel mese di dicembre.***

4. *Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.*

5. *Per l'anno 2014, qualora le tariffe non siano approvate in tempo utile per poter essere liquidate con l'avviso bonario di liquidazione da emettere nel mese di aprile 2014, in considerazione della sostanziale continuità con la TARI e della omogeneità dei criteri in base ai quali vengono determinate e applicate le tariffe, la tassa sarà liquidata in base alle tariffe TARES in vigore nell'anno 2013.*

6. *L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il concessionario deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.*

7. *Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.*

8. *I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.*

9. *Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato, l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese postali a carico del contribuente.*

10. *L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al concessionario (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.*

11. *In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.*

12. *Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o*

*all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.*

*13. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 13 del presente Regolamento.*

*14. Il concessionario con scadenza mensile riversa all'amministrazione comunale quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.*

*15. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate al concessionario il quale decide in ragione delle condizioni obiettive del contribuente e dell'apposito regolamento;*

**Preso atto** che dal presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell'esercizio di riferimento, ma che il differimento del termine di pagamento comporterà effetti sui flussi di cassa nel breve periodo;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

#### **DELIBERA**

- 1) di differire, per il solo anno 2020, le scadenze per i pagamenti della COSAP, TARI e dell'Imposta sulla pubblicità al 30 settembre 2020, come meglio dettagliato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di chiedere al Consiglio comunale competente, al fine di recepire le decisioni assunte con la presente deliberazione, alla prima riunione utile in considerazione dell'urgenza, di provvedere a modificare i regolamenti comunali relativi a tali entrate tributarie, come meglio dettagliato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, specificamente:
  - articolo 34 del “Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale per la determinazione del relativo canone”;
  - articolo 38 del “Regolamento sull'Imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni e per l'installazione degli impianti pubblicitari”,
  - articolo 17 del “Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti”;
- 3) di rinviare a un momento successivo le decisioni in merito alla definizione delle tariffe ed eventuali esenzioni, riduzioni e/o agevolazioni;
- 4) Di dare mandato al Dirigente del 3° Settore di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;

Indi,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In ragione dell'esigenza di assicurare celermente l'approvazione consiliare di tale proposta

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Paola Maria La Franca/ ArubaPEC S.p.A.





## Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ALLEGATO 1)

“Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico comunale per la determinazione del relativo canone” Articolo

34 – *“1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.*

*2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.*

*3. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con utilizzo dell'area per periodi diversi (giornaliero – settimanale - mensile – altro) il versamento del canone dovuto deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto di concessione.*

*Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato come sotto indicato:*

*a) mercato settimanale, mercato sabato pomeriggio, mercato di P.zza Trento, posteggi sparsi, entro il 31 marzo di ogni anno;*

*b) fiera di San Luca (I e II Edizione), Fiera di Natale entro il 10 Settembre di ogni anno.*

*In caso di trasferimento in proprietà e/o gestione dell'attività il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.*

*4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.*

*5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.*

*6. Il canone se di importo superiore alle Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Ottobre, dell'anno di riferimento del tributo. **Per l'anno 2020, il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.** Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette*

scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.

7. Ai sensi dell'art. 3 comma 63 punto E della Legge 549/1995, qualora il canone di occupazione permanente o temporanea sia inferiore a Euro 5,16 non è dovuto.

**8. Per l'anno 2020 il versamento previsto nei commi 2 e 3 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020”;**

“Regolamento sull’Imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni e per l’installazione degli impianti pubblicitari” -

articolo 38 “PAGAMENTO DELL’IMPOSTA” “1. Per la pubblicità di durata inferiore all’anno l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all’atto della presentazione della dichiarazione.

2. Il termine per il pagamento dell’imposta della pubblicità annuale di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 507/1993, è fissato al 30 aprile di ogni anno. **Per l’anno 2020 il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020.** Qualora l’importo complessivo superi € 1.550,00, il pagamento dell’imposta può essere effettuato in rate uguali trimestrali anticipate, di cui le prime due con scadenza al 30 aprile, la terza con scadenza al 30 giugno e l’ultima al 30 settembre. **Per l’anno 2020 il versamento può essere effettuato in due rate uguali, entro il 30 settembre ed entro il 31 dicembre 2020.**

3. La rimozione della pubblicità nel corso del periodo per il quale l’imposta è stata pagata non dà diritto a rimborso o a riduzione dell’imposta stessa.

4. E’ in ogni caso fatto salvo il contenuto dell’art. 9 del D.Lgs n. 507/1993”;

“Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti”

Art. 17 – Riscossione “1. La riscossione della TARI è effettuata dal concessionario iscritto nell’ apposito albo di cui all’art.53 dello stesso D.Lgs. 446/1997, al quale Il Comune può, ai sensi dell’art. 52 , comma 5, del D.Lgs. 446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI.

2. Il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti nel mese di aprile e nel mese di maggio. **Per l’anno 2020 il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione entro il mese di settembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese settembre e nel mese di ottobre.**

3. Il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l’eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in in due rate scadenti nel mese di ottobre e nel mese di novembre. **Per l’anno 2020 il concessionario emette l’avviso bonario di liquidazione entro il mese di novembre 2020, da pagarsi in due rate scadenti nel mese di novembre e nel mese di**

**dicembre.**

4. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.

5. Per l'anno 2014, qualora le tariffe non siano approvate in tempo utile per poter essere liquidate con l'avviso bonario di liquidazione da emettere nel mese di aprile 2014, in considerazione della sostanziale continuità con la TARI e della omogeneità dei criteri in base ai quali vengono determinate e applicate le tariffe, la tassa sarà liquidata in base alle tariffe TARES in vigore nell'anno 2013.

6. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il concessionario deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.

7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.

9. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato, l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese postali a carico del contribuente.

10. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al concessionario (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.

11. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.

12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese

*amministrative e di notifica.*

*13. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 13 del presente Regolamento.*

*14. Il concessionario con scadenza mensile riversa all'amministrazione comunale quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.*

*15. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate al concessionario il quale decide in ragione delle condizioni obiettive del contribuente e dell'apposito regolamento;*